

*Ai gentili Clienti*

*Loro sedi*

**LETTERA FISCALE - GENNAIO - 2010**

LE NEWS DI GENNAIO.....	2
PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI IVA.....	3
NUOVE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE IVA DAL 2010 .....	3
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA .....	4
RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2009.....	6
FINANZIARIA 2010: RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI TERRENI E PARTECIPAZIONI.....	9
PROROGA SCUDO FISCALE: POSSIBILE ACCEDERE ALLO SCUDO FISCALE FINO AL 30 APRILE 2010.....	11
TARIFFE ACI 2010 E GESTIONE DEL BENEFIT AUTO .....	12
MODIFICA DEL TASSO LEGALE.....	13
COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE D' INTENTO.....	14
PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO.....	16

## LE NEWS DI GENNAIO

### INPS GESTIONE SEPARATA

#### **Dal 1° gennaio 2010 aumento dell'aliquota contributiva**

Per effetto della equiparazione contributiva del lavoro parasubordinato a quello subordinato, l'aliquota contributiva della gestione separata INPS ha subito un aumento graduale nel corso degli anni che porterà le aliquote di contribuzione per il periodo d'imposta 2010 pari al 26,72% per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria. Si tratta dell'ultimo aumento previsto dalla L. n.247 del 23 luglio 2007, con l'aumento di un punto percentuale rispetto all'aliquota contributiva per il 2009. Per i soggetti che sono già titolari di una pensione o che hanno già una copertura previdenziale, l'aliquota contributiva resta pari al 17%. Si ricorda che all'iscrizione nella gestione separata INPS istituita dalla L. n.335/95 sono tenuti:

- ▶ i lavoratori parasubordinati;
- ▶ gli incaricati delle vendite a domicilio;
- ▶ i liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;
- ▶ i lavoratori autonomi occasionali, qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi il limite di €5.000;
- ▶ gli associati in partecipazione che apportano lavoro.

Il contributo è interamente a loro carico per i professionisti mentre è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore per i collaboratori.

**(Legge n.247/07, G.U. n.301 del 29/12/2007)**

### CONTENZIOSO FISCALE

#### **Gli Studi di settore sono presunzioni semplici: è obbligatorio il contraddittorio**

Gli Studi di settore costituiscono un sistema basato su una presunzione semplice in quanto l'astrattezza dell'elaborazione statistica trova un efficace correttivo nel contraddittorio preventivo con i soggetti destinatari dell'accertamento. Tra questi ultimi, coloro che svolgono attività d'impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria possono essere destinatari di un accertamento con l'applicazione dei parametri solo laddove la contabilità risulti inattendibile a seguito di un verbale di ispezione. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la quale viene altresì precisato che il contraddittorio deve essere attivato obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento. Alle stesse conclusioni giungono le Sezioni Unite con altre tre sentenze dello stesso giorno: la n.26636, la n.26637 e la n.26638.

**(Corte di Cassazione, sent. n.26635, 18/12/09)**

### INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2009

#### **L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2009, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +0,7%.

**(Istat, comunicato, 16/12/09)**

## PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI IVA

Nuove regole per individuare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi ai fini Iva. Con la circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, l'Agenzia delle Entrate, fornisce precisazioni sulle disposizioni contenute nella Direttiva Servizi (2008/8/CE), in merito alla rilevanza territoriale delle operazioni, che saranno in vigore dal 1° gennaio 2010. Tra le principali novità, la modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi. Si passa, infatti, dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore, al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. Inoltre, di particolare importanza, l'introduzione generalizzata del reverse charge per le prestazioni rilevanti in Italia rese da un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione. La circolare fornisce istruzioni operative sulle norme comunitarie da ritenersi immediatamente applicabili, in attesa del loro recepimento nell'ordinamento nazionale.

In attesa dell'approvazione definitiva del Decreto legislativo di recepimento nell'ordinamento nazionale, vista l'importanza e la sostanziale modifica, seguirà un' apposita circolare in cui saranno evidenziate tutte le novità in merito.

## NUOVE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE IVA DAL 2010

Con l'anno nuovo entra in vigore il nuovo regime relativo alla compensazione di debiti tributari e contributivi con l'utilizzo di crediti Iva, introdotto con il D.L. n.78 della scorsa estate, e attuato per il tramite dell'aggiunta di un nuovo periodo all'art.17, del D.Lgs. n.241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n.322/98 e sul DPR n.542/99.

Tralasciando le problematiche legate all'apposizione del visto di conformità (necessario per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di €15.000), si rammenta il contenuto della norma, in base alla quale gli utilizzi del **credito Iva** emergente dalla dichiarazione annuale (o dalle richieste infrannuali), se di importo superiore a €10.000 annui, possono essere eseguiti solo a decorrere **dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione (o dell'istanza) da cui esso emerge.

Preliminarmente va osservato che le disposizioni in commento:

- ➔ riguardano **esclusivamente i crediti Iva**, e non i crediti di altri tributi e contributivi;
- ➔ **non interessano** mai le **compensazioni verticali**, intendendosi per tali quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie dei 10.000 o 15.000 euro.

### Crediti Iva < a €10.000

È importante evidenziare che chi intende utilizzare in compensazione **per l'intero anno 2010 un credito Iva non superiore a €10.000**, può continuare ad operare le compensazioni secondo le regole fin qui note, quindi:

- ▶ già dal prossimo 18 gennaio 2010;
- ▶ senza alcuna preventiva presentazione, a condizione, naturalmente, che poi risulti effettivamente dalla dichiarazione che si invierà;
- ▶ potendo utilizzare, per il versamento, sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di *home* o *remote banking*.

Quanto sopra, con riguardo alle compensazioni non superiori a €10.000, dovrebbe essere possibile indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo annuo spettante, secondo quanto evincibile dal provvedimento direttoriale del 21 dicembre scorso, che regola modalità e termini di effettuazione delle compensazioni dei crediti Iva.

**Crediti Iva > a €10.000**

Coloro, invece, che intendono compensare Iva a credito per importi annui **superiori a 10.000 euro**, dovranno prima presentare la dichiarazione annuale Iva (o l'istanza periodica) e poi procedere alla compensazione. Da un punto di vista pratico, quindi:

- ▶ per le compensazioni Iva infrannuali sarà necessario attendere il 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre;
- ▶ per la compensazione del credito annuale Iva, il riferimento è costituito dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale.

Per agevolare i contribuenti che hanno l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva in Unico, è prevista la possibilità di escludere la dichiarazione annuale dall'unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, di poterla presentare in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico (settembre 2010).

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (attualmente fissato al 1° febbraio), risulta **impossibile presentare prima del 16 marzo** prossimo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva superiori a €10.000.

In base alle disposizioni contenute nel citato provvedimento direttoriale del 21 dicembre, i modelli F24 contenenti utilizzi in compensazione per importi superiori ai €10.000 (o €15.000, a seconda dei casi) annui potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) e saranno scartati al mancato superamento dei controlli previsti dalla procedura. In particolare:

- ▶ gli F24 saranno scartati nel caso non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione annuale Iva (o l'istanza periodica);
- ▶ per gli importi superiori a €15.000 annui, i modelli saranno oggetto di scarto qualora non sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione Iva;
- ▶ i modelli contenenti compensazioni di crediti Iva che superano l'importo del credito risultante dalla dichiarazione (o istanza periodica), al netto di quanto già utilizzato, saranno scartati.

Nonostante l'emanazione del provvedimento citato in precedenza, e della C.M. n.57/E del 23 dicembre 2009 (che tratta unicamente le problematiche legate al visto di conformità), rimangono ancora da chiarire alcuni aspetti operativi legati al nuovo regime, tra cui si segnalano:

- ▶ il dubbio se solo i crediti prodotti nel 2009 devono sottostare alle regole descritte, ovvero vanno compresi anche i crediti che residuano dall'anno precedente;
- ▶ il legame tra credito maturato da dichiarazione annuale e crediti infrannuali, con riguardo alla soglia dei 10.000 euro;
- ▶ cosa fare in caso di superamento delle soglie di 10.000 e 15.000 euro.

Si invitano pertanto i Gentili Clienti ad **usare tutte le cautele del caso** qualora si voglia procedere alla presentazione di Modelli F24 con utilizzi di crediti Iva.

## COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Scade il prossimo **1 marzo 2010** (il 28 febbraio cade di domenica) il termine per trasmettere telematicamente la **Comunicazione annuale dei dati Iva** relativa all'anno **2009**.

Tale adempimento, di regola, non sostituisce la Dichiarazione annuale Iva ma costituisce adempimento autonomo in quanto trattasi di un obbligo imposto dalla normativa comunitaria, affinché ciascun Stato membro possa effettuare il calcolo delle "risorse proprie" da versare al bilancio comunitario.

### Le novità introdotte dal Decreto Legge n.78/2009

Le novità introdotte dall'art.10 del D.L. n.78/09 (Manovra d'estate) in tema di compensazione e rimborsi dei crediti Iva producono delle conseguenze anche con riferimento all'obbligo di presentazione della Comunicazione Annuale dei Dati Iva.

In particolare, la possibilità offerta ai contribuenti a credito di Iva di presentare la Dichiarazione annuale Iva 2010 (relativa al periodo d'imposta 2009) in forma autonoma (quindi, non unificata) a partire dal 1° febbraio 2010, ha determinato una nuova ipotesi di esonero dell'obbligo di presentare la Comunicazione Annuale dei Dati Iva per coloro che presenteranno la Dichiarazione annuale Iva entro il prossimo 1° marzo 2010 (il 28 febbraio cade di domenica).

La medesima disposizione, inoltre, con riferimento all'ipotesi riguardante persone fisiche titolari di partita Iva (sia imprese che professionisti), ha provveduto a rimodulare, arrotondandolo per difetto, il limite di volume di affari entro il quale tali contribuenti sono esonerati dall'obbligo di presentare la Comunicazione Annuale dei Dati Iva.

#### Nuove ipotesi di esonero dall'obbligo di presentare la Comunicazione Annuale dei Dati Iva

Contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva 2010 relativa al periodo d'imposta 2009 in forma autonoma entro il 1° marzo 2010

Persone fisiche titolari di partita Iva che nel 2009 hanno conseguito un volume d'affari inferiore ad €25.000,00 (il precedente limite valido per il 2008 era di 25.822,85)

Le citate modifiche condurranno, verosimilmente, all'approvazione di nuove istruzioni relative alla compilazione del modello di Comunicazione Annuale dei Dati Iva, attualmente approvate con Provvedimento 15 gennaio 2008, emanato al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di comunicazione dati Iva alla nuova classificazione delle attività economiche Ateco2007, in vigore a partire dal 1° gennaio 2008.

### Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva; particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui il contribuente:

- abbia optato per la liquidazione Iva di gruppo;
- si sia avvalso della contabilità separata;
- sia non residente;
- sia stato interessato da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.).

### Effetti della comunicazione


È importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto:

- nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
- non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;
- non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;

- in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da €258 a €2.065.

## Modalità particolari di compilazione

Le istruzioni forniscono poi ulteriori chiarimenti necessari per una corretta compilazione del modello di Comunicazione.



## RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2009

A partire dal **1 febbraio 2010** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (attualmente stabilito al 30 settembre 2010) sarà possibile presentare la richiesta di rimborso del credito Iva, quale emergerà dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2009.

### Chi è interessato al rimborso Iva

In via generale la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino **strutturalmente a credito Iva** e tale **credito sia superiore ai versamenti** che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell'anno 2010, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.

Si ricorda peraltro che dal 2010 la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni, sia in termini di momento a partire dal quale utilizzare detto credito, sia con riferimento ai controlli necessari per l'apposizione del visto di conformità.

## Società di comodo

Sono precluse dalla possibilità di richiedere il rimborso dell'Iva le società di comodo. Si ricorda altresì che, a seguito del D.L. n.223/06, tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione e, trascorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso.

## Importo minimo

È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito è di importo **superiore** ad €2.582,28. Tale limite **non** vale:

- ➔ nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
- ➔ nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.

## Interessi

Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un **interesse** annuo. Gli interessi maturano a decorrere dal 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale per i rimborsi annuali liquidati dall'Ufficio, mentre nel caso di rimborsi chiesti al concessionario la decorrenza è dal 60° giorno successivo a quello della presentazione dell'istanza o della dichiarazione.

I casi in cui è possibile richiedere il **rimborso annuale** dell'Iva.

### Cessazione dell'attività nel corso del 2009

**L'aliquota media**  
sugli acquisti è superiore a  
quella sulle vendite (con uno  
scarto di almeno il 10%)

### Operazioni non imponibili

All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art.74, co.7 e 8, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati.

Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.

Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:

- ▶ agli artt.8 (cessioni all'esportazione), 8-*bis* (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n.633/72;
- ▶ di cui agli artt.40, co.9 e 58 del D.L. n.331/93, effettuate per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2009. Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art.74-*ter* (vedasi la RM VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.

<p><b>Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche</b></p>	<p>Il rimborso compete per l'acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (R.M. n.392/E/07). Il rimborso non spetta con riferimento all'imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/05).</p>
<p><b>Operazioni non territoriali (art.7, DPR n.633/72)</b></p>	<p>Possono richiedere il rimborso i contribuenti che hanno effettuato nel 2009 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art.7 del DPR n.633/72 (calcolate secondo il momento di effettuazione dell'operazione ex art.6). Si tratta delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'Iva, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.</p>
<p><b>Rimborso Iva non residenti</b></p>	<p>Sul punto si rinvia ad altro contributo specifico.</p>
<p><b>Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli</b></p>	<p>Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art.8, co.1, dell'art.38-<i>quater</i> e dell'art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.</p> <p>Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2009 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>
<p><b>Minor eccedenza detraibile nel triennio</b></p>	<p>Il rimborso dell'Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2007-2008-2009) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori ad €2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).</p>

## Le garanzie

Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Per i seguenti soggetti, **non** è necessario presentare la **garanzia**:

- ➔ coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad €5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore);
- ➔ coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;
- ➔ i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad €258.228,40;
- ➔ le imprese c.d. "virtuose" (si veda oltre).

## I contribuenti virtuosi

Si definiscono "virtuosi" (e non necessitano garanzie per il rimborso dell'Iva) i contribuenti che:

- ➔ sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);

- ➔ sono in attività da almeno 5 anni;
- ➔ non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva “significativi”.

Tali soggetti devono presentare autocertificazione al Concessionario della riscossione dove si attesta che:

- ➔ il Patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall’ultimo bilancio approvato;
- ➔ non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell’attivo dell’ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
- ➔ l’attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- ➔ non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- ➔ sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.


## FINANZIARIA 2010: RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge finanziaria per il 2010 consente a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2010, e ciò ai fini della determinazione delle plusvalenze tassabili come redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni ovvero di partecipazioni, qualificate o no.

Si tratta, quindi, di una riedizione di precedenti provvedimenti, per cui le indicazioni diramate in passato sono da considerare valide anche in relazione a quest’ultima riapertura.


La rivalutazione consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima, da asseverare entro il 31 ottobre 2010 e, entro tale data, si deve versare l’intera imposta sostitutiva dovuta, ovvero, in caso di rateizzazione, la prima rata.

Le date che ritmano il nuovo provvedimento, quindi, sono le seguenti:




Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Poiché la norma agisce sulla data cui riferire il possesso dei beni, si determina il sorgere di un nuovo provvedimento di rivalutazione con la conseguenza che:




Sempre con riferimento a rivalutazioni di beni già interessati da un passato provvedimento, si ricorda che, per i pagamenti eseguiti da oltre 48 mesi, l’Agenzia delle Entrate non concede la possibilità di azionare l’istanza di rimborso, ritenendo scaduto il termine appunto di 48 mesi (art.38 DPR n.602/73). Sul punto, tuttavia, va segnalato un diverso orientamento delle Commissioni tributarie, che ritengono applicabile una diversa disposizione (art.21, D.Lgs. n.546/92), e quindi ammettono il rimborso di quanto pagato da oltre 48 mesi.


L'imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2010, come risulante dalla perizia di stima e, in particolare, l'aliquota è del:



Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 31 ottobre 2010, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.




La scelta tra l'accedere alla rivalutazione, ovvero la tassazione delle plusvalenze, secondo le regole ordinarie dipende da una serie di variabili.



È sempre opportuno ricordare che, per le partecipazioni, il fatto che la rivalutazione valga ai fini dei redditi diversi impedisce di dare rilevanza a tale valore nell'ambito di categorie reddituali di altro tipo, segnatamente di capitale. Quindi, in caso di recesso di un socio azionando il cosiddetto recesso tipico (annullamento della partecipazione e finanziamento del recesso con risorse prelevate dal patrimonio netto della società) il reddito da recesso – differenza tra somme attribuite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - si determina secondo il valore della partecipazione non rivalutato.

## PROROGA SCUDO FISCALE: POSSIBILE ACCEDERE ALLO SCUDO FISCALE FINO AL 30 APRILE 2010


Il Decreto Milleproroghe - D.L. n.194/09 - interviene sulla disciplina dello Scudo fiscale con due provvedimenti:



### La proroga generalizzata dello Scudo fiscale

Il Decreto Milleproroghe consente di accedere allo Scudo fiscale fino al 30 aprile 2010, ampliando così il termine, previsto precedentemente, del 15 dicembre 2009.

Le modalità di accesso allo scudo in proroga, implicano tuttavia un incremento dell'imposta dovuta. Infatti, per le operazioni eseguite tra il 16 dicembre 2009 e il 28 febbraio 2010 l'aliquota è stabilita nella misura del 6% mentre, per quelle eseguite tra il 1° marzo e il 30 aprile, l'aliquota sale al 7%. Si veda il seguente schema:



Questa proroga non va sovrapposta con l'ipotesi di emersione di attività estere in presenza di cause ostative. In questo caso, infatti, la parte principale della procedura si doveva concludere entro il 15 dicembre 2009, con la presentazione della dichiarazione riservata e il versamento dell'imposta straordinaria con aliquota del 5%. Il contribuente che si trova in questa situazione, come precisato dalla C.M. n.52/E/09, può perfezionare l'operazione entro il termine massimo del 31 dicembre 2010. Entro tale data, quindi, deve essere presentata una seconda dichiarazione riservata di chiusura dell'operazione e, qualora il valore dell'attività effettivamente rimpatriata sia superiore all'importo indicato nella prima dichiarazione, questa differenza positiva non è assoggettata a imposizione del 5%, ma va ascritta alla categoria dei redditi da

tassare direttamente, con il sistema analitico o forfetario, presso la banca con la quale si è gestita l'operazione.

Resterà da vedere se, per coloro che accedono tardivamente alle operazioni di emersione, qualora si trovino a dover gestire delle cause ostative, il termine per concludere le operazioni resti fermo al 31 dicembre 2010 o debba essere considerato esteso conformemente al diverso termine concesso ai predetti soggetti.

### La proroga per i lavoratori dipendenti

Questa speciale proroga era già stata annunciata con un comunicato stampa dello scorso 11 dicembre. I soggetti interessati sono i transfrontalieri e i lavoratori dipendenti all'estero di imprese private, italiane, straniere o multinazionali, fiscalmente residenti nel nostro Paese. La C.M. n.48/E del 17 novembre scorso aveva previsto una possibilità di regolarizzazione delle attività detenute all'estero estremamente semplificata e conveniente: presentazione di una dichiarazione integrativa, relativa al 2008, con compilazione della Sez.II del modulo RW, per indicare la consistenza dei conti correnti detenuti all'estero alla fine dello stesso anno. Il tutto con versamento della sanzione minima di 21 euro.

La proroga resa definitiva dal provvedimento di fine anno fa sì che l'importo della sanzione di €21, normalmente previsto per le dichiarazioni presentate entro il 29 dicembre 2009, resti lo stesso anche se il ravvedimento avviene entro il termine prolungato del 30 aprile 2010.

## TARIFFE ACI 2010 E GESTIONE DEL *BENEFIT* AUTO

Con un **comunicato** dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.233 alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 12 dicembre 2009, sono state pubblicate le consuete tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Acì, valide per i calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2010, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti. Le tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie, forniscono il costo chilometrico nonché l'importo annuo del *fringe benefit* del dipendente a cui danno luogo. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2010.

### Le regole dell'auto in uso promiscuo al dipendente

L'autovettura aziendale assegnata in uso promiscuo ai dipendenti, ossia con utilizzo tanto ai fini aziendali quanto ai fini personali, consente :

la deducibilità dei **costi** nel limite del **90%**



senza alcun tetto superiore al valore del mezzo (limite che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076)

Tale maggiore deduzione riguarda tanto le spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di *leasing* e canoni di noleggio) quanto le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali, ecc).

Qualora il veicolo sia acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l'addebito di un corrispettivo specifico, configurandosi una messa a disposizione dello stesso a titolo gratuito, rileveranno le regole ordinarie in tema di deducibilità dei costi (40% nei limiti prefissati) e di detraibilità dell'Iva (40%).

## Il fringe benefit attuale

A fronte di tale deduzione maggiorata, occorre imputare in capo al dipendente un *benefit* tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'Acì al seguente *link*: <http://www.aci.it/index.php?id=93>.

Al riguardo, si deve ricordare che il *benefit* effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto dai riaddebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore: tali riaddebiti devono essere trattenuti ovvero pagati (se vengono fatturati dalla società) **entro il termine del periodo d'imposta**.

### ESEMPIO

L'auto deve essere concessa al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, anche a dipendenti diversi (es: Mario Rossi dal 01.01.10 al 31.03.10 e Pietro Verdi dal 01.04.10 al 30.09.10), non necessariamente in modo continuativo (es: dal 01.01.10 al 31.05.2010 e dal 01.09.10 al 31.12.10). Il riaddebito fatturato è soggetto ad Iva e l'intero importo addebitato va a ridurre il *benefit* tassabile in capo al dipendente (es: *benefit* teorico €3.000, riaddebito di €1.000 + Iva, *benefit* effettivo tassabile €1.800). L'importo riaddebitato (nell'esempio €1.000) è imponibile per il datore di lavoro.

*NB. Nel caso in cui il fringe-benefit venga riaddebitato dall'azienda con fattura (+ IVA 20%), è possibile detrarre interamente l'IVA sulle spese di acquisizione e di gestione.*

## Il fringe benefit futuro

La Legge n.88 del 7 luglio 2009 (Comunitaria 2008) ha modificato, tra gli altri, la nozione di valore normale nel caso di assegnazione in uso a dipendenti di veicoli stradali a motore e di cellulari. In tali casi, il valore normale sarà stabilito da appositi criteri individuati da un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto essere approvato entro il 26 novembre 2009. A tutt'oggi tale decreto non è ancora stato emanato, pertanto, fino a quel momento, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assumono le regole sopra esplicitate.

## MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO INTERESSI ALL'1%

A decorrere dal 1° gennaio, la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 3% all'1%, per effetto del Decreto Ministeriale del 4.12.09, pubblicato nella G.U. n.291 del 15.12.09.

L'evoluzione degli interessi legali nel tempo		
Termine iniziale	Termine finale	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010		1%

L'intervento, che rientra nelle indicazioni dell'art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

#### Effetti:

Dal punto di vista tributario e previdenziale, invece, la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- ➔ una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso**, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2009 e 2010 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- ➔ una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite** (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n.303 del 31/12/2009;
- ➔ una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 del Tuir;
- ➔ una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

## COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

Gli esportatori abituali (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d'Iva: tale richiesta – detta "lettera d'intento" – avviene attraverso apposita richiesta da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- ➔ numerazione progressiva;
- ➔ annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture messe o in quello dei corrispettivi);
- ➔ invio all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui tale richiesta è stata ricevuta.

#### Attenzione alla scadenza

Si invita la clientela a prestare attenzione a tale ultimo adempimento in quanto, in caso di inadempimento, sono previste pesanti sanzioni: si invita pertanto a **trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute**, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

#### Soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate

L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano "esportatori abituali" le c.d. lettere di intento con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.

<b>Termine</b>	<p>I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, <b>entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento</b>.</p> <p>Per la verifica del corretto termine d'invio si ricorda che la norma istitutiva parla di "dichiarazione ricevuta"; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, <u>si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento</u> (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d'intento medesima).</p>
<b>Modalità</b>	<p>Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione <b>esclusivamente per via telematica</b>, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.</p>
<b>Revoca</b>	<p>Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del <i>plafond</i> o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione all'Amministrazione Finanziaria.</p> <p>▶ In questo caso la lettera d'intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.</p>
<b>Nuova richiesta</b>	<p>Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un <i>plafond</i> maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo.</p> <p>▶ In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico</p>


## Sanzioni


L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al *plafond* disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:





## PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GENNAIO 2010 AL 15 FEBBRAIO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 gennaio 2010 al 15 febbraio 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

### SCADENZE PARTICOLARI

**1 gennaio**

#### ▪ **Riduzione della misura dell'interesse legale**

Aggiornato al ribasso con un decreto del 4 dicembre firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre, il tasso percentuale. Il nuovo coefficiente è pari all'1% contro il 3% che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2009.

**4 gennaio**

#### ▪ **Trasmissione dei dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica (55%)**

A partire dal **4 gennaio 2010** (e fino al 31 marzo) è possibile trasmettere, con l'apposito modello in via telematica, i dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica degli edifici che danno diritto alla detrazione del 55%. L'adempimento riguarda solo i soggetti che hanno **sostenuto spese nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009. Nessun invio**, invece, in caso di interventi **iniziati e terminati nel medesimo periodo d'imposta**. Si ricorda che i contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all'Enea, attraverso il sito internet dell'ente, i dati relativi agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

**5 febbraio**

#### ▪ **Incentivo agli aumenti**

Termine ultimo (il riferimento è la data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento o della modifica dell'atto costitutivo) per effettuare gli aumenti di capitale da parte delle società di persone e di

capitali al fine di usufruire della deduzione quinquennale dal reddito pari al 3% dell'incremento del capitale nel limite massimo di Euro 500.000.

## **SCADENZE ORDINARIE**

**15 gennaio**

### ▪ **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti aventi scadenza il 16 dicembre con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Entro il 15 gennaio è possibile, dunque, regolarizzare anche **l'omesso o insufficiente versamento del saldo Ici 2009**.

### ▪ **Registrazioni contabili**

Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.

### ▪ **Fatturazione differita**

Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

### ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

**16 gennaio**

### ▪ **Versamenti Iva**

Scade il **16 gennaio**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre 2009 (codice tributo 6012).

### ▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 gennaio** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di dicembre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps.

### ▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre **16 gennaio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

### ▪ **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Il **16 gennaio** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo 1019, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020** per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 gennaio** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

**20 gennaio**

▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre**

Il **20 gennaio** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora venga utilizzato il servizio telematico *Electronic Data Interchange* (EDI).

▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade il **20 gennaio** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile e del IV° trimestrale 2009 per coloro che presentano la dichiarazione con periodicità trimestrale.

Sempre entro mercoledì 20 si dovrà trasmettere anche la dichiarazione riferita all'anno 2009 da parte dei contribuenti tenuti all'adempimento con cadenza annuale.

▪ **Presentazione denunce ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

Scade sempre il **20 gennaio** il termine ultimo per procedere alla presentazione al Comune della denuncia per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in seguito ad occupazione di locali ed aree tassabili, ovvero variazione delle superfici già dichiarate, avvenuta nel corso dell'anno 2009. La denuncia deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dai singoli comuni.

**27 gennaio**

▪ **Regolarizzazione omesso/insufficiente versamento acconto Iva 2009**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dell'acconto Iva 2009 in scadenza il 28 dicembre con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

**31 gennaio**

▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Il **31 gennaio** scade il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.01.10. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro lo scorso

18 dicembre 2006. Per tali contratti anche per il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

**31 gennaio**

▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al IV trimestre 2009 ovvero all'anno 2009**

Il **31 gennaio** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel IV trimestre 2009, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere con tale periodicità. Sempre il **31 gennaio** scade anche il termine di presentazione degli elenchi per gli acquisti e per le cessioni intracomunitarie effettuate dagli operatori con obbligo di presentazione con periodicità annuale.

Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora venga utilizzato il servizio telematico *Electronic Data Interchange* (EDI).

▪ **Presentazione del modello EMens**

Entro il **31 gennaio** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione.

▪ **Presentazione dichiarazioni Conai**

Scade il **31 gennaio 2010** anche il termine per la presentazione del modello 6.15 per la richiesta dall'esenzione del contributo per imballaggi cauzionati, e del modello 6.16 per le quantità acquistate in esenzione nell'anno precedente, per circuito cauzionale, non restituite dalla controparte.

▪ **Denuncia variazione redditi dei terreni**

Termine ultimo per procedere alla denuncia, ai sensi degli artt.30 e 34 del Tuir, agli uffici del Territorio delle variazioni inerenti ai redditi dominicali e agrari nel corso dell'anno solare precedente

▪ **Versamento contributo annuo revisori contabili**

Termine ultimo per il versamento del contributo annuo obbligatorio 2010 da parte dei Revisori contabili.

▪ **Tassa sulla Occupazione Aree Pubbliche**

Versamento quale prima o unica rata della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) da parte dei contribuenti obbligati.

▪ **Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni**

Versamento quale prima o unica rata dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni da parte dei contribuenti obbligati.

▪ **Tasse automobilistiche**

Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw e con bollo scadente a dicembre 2009 nonché da parte dei proprietari di ciclomotori.

▪ **Canone RAI**

Versamento del canone annuale di abbonamento RAI ovvero della prima rata trimestrale o semestrale.

**1 febbraio**

▪ **Presentazione modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito Iva**

Dal **1 febbraio 2010**, e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva anche in forma unificata, è possibile presentare in duplice esemplare direttamente all'agente della riscossione competente territorialmente il modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2009.

▪ **Presentazione modello Iva 2010**

Dal **1 febbraio 2010** è possibile presentare la dichiarazione annuale in via autonoma anche da parte dei soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione medesima.

**15 febbraio**

▪ **Registrazioni contabili**

Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore ad €154,94.

▪ **Fatturazione differita**

Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Lo Studio